

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(ORLANDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1975,
n. 3, concernente nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva

Presentato alla Presidenza il 22 gennaio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, l'andamento del dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603, recante « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » lascia ormai ritenere che l'*iter* del provvedimento non potrà concludersi entro i termini prescritti, con la conseguenza che il provvedimento stesso verrà a perdere di efficacia sin dall'inizio.

Occorre quindi adottare con urgenza altro provvedimento idoneo ad assicurare la continuità dei servizi radiotelevisivi; e ciò sia nella considerazione che in caso contrario la società concessionaria perderebbe il titolo le-

gittimo a proseguire nell'esercizio dei servizi ad essa affidati, sia per non ritardare ulteriormente l'adeguamento della vigente legislazione sulle telecomunicazioni agli indirizzi formulati dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 10 luglio 1974 in ordine agli obiettivi e ai criteri fondamentali secondo i quali deve essere ordinato l'esercizio del monopolio pubblico.

A ciò si ritiene dover provvedere mediante la presentazione di un nuovo decreto-legge, considerato che la mancata approvazione da parte delle Camere del precedente provvedimento non può essere interpretata come un diniego opposto alla iniziativa del Governo né

tantomeno come una rielezione dei criteri informativi e delle linee fondamentali risultanti dal provvedimento stesso sul quale anzi si è raccolta una larga convergenza delle forze politiche.

Il nuovo decreto-legge, quindi, ripropone la normativa prevista nel precedente, elaborata sulla base dei principi indicati dalla Corte costituzionale e di un'ampia apertura alle Regioni nell'ambito delle norme di cui agli articoli 117, secondo comma, e 118 della Costituzione. In esso, peraltro, si è ritenuto di dover tenere conto dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito parlamentare con particolare riferimento al testo elaborato dopo ampio e approfondito esame dalle Commissioni II e X della Camera.

Il decreto-legge si presenta distinto in cinque titoli riguardanti rispettivamente: i servizi pubblici di diffusione radiofonica e televisiva, gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, gli impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, le modifiche agli articoli 1, 183 e 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni e le disposizioni transitorie e finali.

Con il titolo I si intende innanzitutto determinare il contenuto della riserva allo Stato dei servizi pubblici radiotelevisivi, opportunamente delimitata per dare spazio alle iniziative private e per tenere conto della nuova realtà operante in seno al paese e cioè dell'ordinamento regionale, in attuazione dei principi indicati dalle sentenze della Corte costituzionale.

Sono inoltre enunciati i principi fondamentali cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo, e cioè l'indipendenza, la obiettività e la programmazione aperta alle diverse tendenze politiche, e viene preposta alla loro attuazione la « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi », giustamente individuandosi nel Parlamento l'espressione massima della volontà popolare e la sintesi politicamente rappresentativa della realtà del paese (articoli 1 e 2).

A tal fine i compiti della Commissione vengono opportunamente ampliati affidando a tale organo un incisivo e più penetrante controllo su tutta la complessa attività dell'azienda incaricata della gestione dei servizi.

L'articolo 3 prevede infatti che la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo sia affidata ad una società per azioni a totale parte-

cipazione statale cui viene riconosciuta la qualità di società di interesse nazionale.

Nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare opera il Comitato nazionale per la radio e la televisione (articoli 5 e 6) che, per i delicati compiti ad esso attribuiti, specie in materia di programmi, si caratterizza per l'indipendenza e l'autorità dei suoi componenti, largamente rappresentativi delle forze sociali.

Di tale collegio fanno parte accanto ai membri eletti dalla Commissione parlamentare — di cui taluni autonomamente ed altri su designazione dei consigli regionali (articolo 7) — ed a quelli designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, 3 membri di nomina del Presidente della Repubblica e 4 nominati dal Consiglio dei ministri. Queste ultime nomine, previste per assicurare un opportuno equilibrio nella composizione del collegio, si auspica vengano effettuate tra esponenti dell'arte, della scienza e della cultura di chiara fama e di riconosciuto prestigio.

Il successivo articolo 8 introduce un principio del tutto nuovo nella legislazione italiana, in attuazione di uno dei più rilevanti criteri innovativi indicati dalla Corte costituzionale, cioè quello del riconoscimento del diritto di terzi di accedere al mezzo radiotelevisivo per esercitare il diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dalla Costituzione.

Nei casi di diniego dell'accesso, pur essendo prevista la facoltà per il soggetto interessato di ricorrere alla Commissione parlamentare, non si esclude la possibilità per il medesimo di adire i normali mezzi di tutela giurisdizionale.

Altra innovazione è contenuta nell'articolo 9, con il quale viene esteso alle trasmissioni radiotelevisive l'obbligo di procedere all'effettuazione delle rettifiche richieste dai soggetti interessati, con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge sulla stampa.

Si soggiunge che, in base ai principi generali, il consiglio di amministrazione, cui incombe tale obbligo, potrà delegare i relativi compiti ad un apposito comitato, affinché le rettifiche possano avere luogo con l'indispensabile tempestività.

Le norme del titolo I prendono poi in considerazione l'organizzazione della società concessionaria (articoli da 10 a 14) definendo i compiti e i poteri dei principali organi aziendali.

Assume particolare rilevanza la composizione del consiglio di amministrazione, del quale sono chiamati a far parte, accanto ai membri eletti dall'assemblea sociale, membri eletti dalla Commissione parlamentare, di cui taluni sulla base di designazioni effettuate dai consigli regionali.

Altri obblighi per la concessionaria saranno previsti dall'atto di concessione secondo quanto indicato negli articoli 15 e 16.

In particolare dette norme dovranno incidere sulla organizzazione aziendale in modo da istituzionalizzare l'esistenza di distinte reti dotate di autonomia finanziaria e organizzativa; garantire l'imparzialità dell'informazione; imporre alla concessionaria di mettere in grado i giornalisti, gli autori e i realizzatori dei programmi di svolgere il proprio lavoro con la massima obiettività nel rispetto dei canoni della professionalità; fissare i tempi e i modi per l'estensione del servizio e l'adeguamento di esso alla evoluzione tecnologica, anche per quanto si riferisce all'introduzione delle trasmissioni televisive a colori, che va peraltro attuata previo parere del CIPE.

Negli articoli da 17 a 20 sono poi dettate le norme per regolare i rapporti economici tra lo Stato, gli utenti e la concessionaria; tra esse assume particolare rilievo quella che stabilisce che il fabbisogno finanziario deve essere assicurato dai canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione, dagli introiti pubblicitari e dalle altre entrate consentite dalla legge.

Gli articoli 21 e 22 pongono a carico della concessionaria l'obbligo di effettuare talune speciali prestazioni (sistemazione delle reti televisive nelle zone di confine bilingui, diffusione di programmi destinati ad altri paesi, eccetera), prevedendo le modalità per il rimborso dei relativi oneri.

In attuazione del criterio suggerito nella sentenza n. 225 della Corte costituzionale, per effetto del quale occorre limitare adeguatamente la pubblicità radiotelevisiva allo scopo di non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, l'articolo 23 stabilisce che la pubblicità è soggetta a limitazioni di tempo e di contenuto.

Le prime sono determinate nella misura del 5 per cento della durata delle trasmissioni televisive e radiofoniche, mentre quanto ai contenuti essi risulteranno dagli indirizzi che stabilirà la Commissione parlamentare.

La Commissione parlamentare poi dovrà fissare, entro il mese di luglio di ogni anno, sentita la commissione paritetica Governo-

stampa, il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi che potranno essere realizzati nell'anno successivo, tenendo conto dei ricavi pubblicitari in precedenza realizzati dalla stampa e dalla televisione, in modo da garantire un equilibrato sviluppo dei due mezzi.

L'articolo 24 prevede poi la facoltà, per il Presidente della Repubblica e gli altri organi costituzionali dello Stato, di richiedere la trasmissione di comunicati e dichiarazioni ufficiali; in particolare la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri — che, ovviamente, potrà concernere anche materie di competenza di singole amministrazioni — in caso di gravi ed urgenti necessità pubbliche dovrà essere immediatamente soddisfatta, purché la richiesta stessa sia contemporaneamente inviata alla Commissione parlamentare.

Il titolo I si conclude prevedendo che sulla gestione sociale vigilerà un collegio sindacale, nella cui composizione è tra l'altro contemplata, per due membri effettivi ed uno supplente, la designazione da parte della Commissione parlamentare.

La disciplina relativa agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo è contenuta, come già si è accennato, nel titolo II del decreto.

Secondo i criteri fissati dalla Corte costituzionale, la installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti locali sono soggetti ad un regime di autorizzazione.

Si è pertanto dovuto risolvere il problema di delimitare il concetto di impianto locale e nel contempo di determinare gli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni in questione.

In merito al primo dei predetti problemi si è ritenuto anzitutto di dover esimere da autorizzazione le reti via cavo, realizzate senza fine di lucro, che colleghino non più di 50 utenti ponendo a loro carico il solo onere di darne preventiva comunicazione alle autorità; e ciò in considerazione della limitata importanza degli impianti stessi.

Si è pertanto stabilito che per rete locale si intende quella comprendente il territorio di un singolo comune ovvero aree geografiche intercomunali, con non più di 150 mila abitanti (articolo 26).

La competenza a rilasciare l'autorizzazione relativa alla installazione ed all'esercizio degli impianti è stata attribuita al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che è anche competente a dichiararne la decadenza, nei casi espressamente previsti (articolo 28); mentre alla Regione è riservata la facoltà di

autorizzare la diffusione di programmi sulla rete autorizzata (articolo 32).

Gli articoli 29, 30 e 31 prevedono, rispettivamente, particolari poteri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in materia di verifica tecnica degli impianti, i correlativi obblighi del titolare e la competenza del Comitato interministeriale dei prezzi in ordine alla determinazione dei canoni dovuti dagli utenti.

L'articolo 33 estende ai programmi trasmessi mediante gli impianti locali di radiotelevisione via cavo le norme contenute nella legge sulla stampa, e ciò allo scopo di raggiungere una uniformità di disciplina in settori dell'informazione tra loro molto simili.

Con gli articoli 34 e 35 si determinano la durata della autorizzazione e l'ammontare delle tasse dovute per l'impianto della rete.

Con l'articolo 36 si impone al responsabile dei programmi trasmessi in sede locale l'obbligo della rettifica, già disciplinato con il precedente articolo 9.

L'articolo 37 contiene la necessaria disciplina transitoria relativamente agli impianti che siano stati installati sul territorio nazionale prima dell'emanazione del presente provvedimento.

L'articolo 38 pone a carico di coloro che impiantino o gestiscano una rete televisiva via cavo senza la prescritta autorizzazione, ovvero non osservino le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, le sanzioni previste dal successivo articolo 47; nello stesso articolo viene inoltre stabilito che le medesime sanzioni si applichino anche nei confronti di chi apporti, senza il preventivo assenso dell'amministrazione, modifiche alla rete o la interconnetta ad altri impianti.

L'articolo 39, come già si è accennato precedentemente, è inteso ad esimere dall'obbligo dell'autorizzazione i soggetti che esercitino, senza fine di lucro, impianti ai quali sono collegati non più di 50 utenti, ponendo a loro carico il solo onere di preavvertire della loro installazione sia il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia la Regione.

Il titolo III, relativo agli impianti ripetitori privati dei normali programmi sonori e televisivi esteri, prevede innanzitutto che la installazione e l'esercizio dei predetti impianti siano assoggettati alla preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (articolo 40).

Ovviamente tale autorizzazione è limitata ai casi in cui i programmi irradiati dai ripetitori non interferiscano con i segnali tra-

smessi dal servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare o dagli altri servizi di telecomunicazione.

Nell'articolo 41 sono poi indicati i requisiti soggettivi ed oggettivi cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e le ipotesi di decadenza, mentre, per quanto concerne le modalità tecniche per il rilascio, si fa rinvio alle norme regolamentari.

Al titolare dell'autorizzazione viene inoltre (articolo 42) fatto obbligo di eliminare dai programmi le parti aventi carattere pubblicitario; a carico di colui che trasgredisce a taluno degli obblighi connessi all'autorizzazione è prevista la diffida ed, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione stessa ed il sequestro degli impianti.

L'articolo 43 attribuisce al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la facoltà di richiedere le modifiche delle caratteristiche tecniche di un impianto, che si rendano necessarie per evitare possibili interferenze con altri servizi di telecomunicazioni; nella stessa norma viene anche stabilito l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di corrispondere un'apposita tassa di esercizio.

Il successivo articolo 44 stabilisce la responsabilità del titolare dell'autorizzazione per qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da terzi, anche in relazione ai diritti di autore.

Per evidenti ragioni di opportunità e di equità, l'articolo 45 prevede la possibilità di assentire l'autorizzazione in parola anche per impianti ripetitori di programmi nazionali, limitatamente però alle zone non servite dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo: naturalmente, nel caso che la zona venga successivamente raggiunta dagli impianti della concessionaria, l'autorizzazione stessa è revocata.

Con disposizione di carattere transitorio l'articolo 46 stabilisce che i titolari di impianti ripetitori nazionali ed esteri, già in funzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possano regolarizzare la propria posizione, se ricorrano le condizioni prescritte, richiedendo, entro 60 giorni da tale data, il rilascio dell'autorizzazione.

Con il titolo IV, composto di un unico articolo (articolo 47), si provvede a modificare le norme del testo unico in materia postale e di telecomunicazioni che sono state parzialmente dichiarate incostituzionali dalle note sentenze del luglio scorso.

Si tratta degli articoli 1, 183 e 195.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In dettaglio le modifiche si possono così succintamente indicare:

all'articolo 1 viene aggiunto un secondo comma con il quale si prevede che l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi esteri e nazionali nonché di impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo sono soggetti ad autorizzazione;

il primo comma dell'articolo 183 viene integrato allo scopo di tener conto della modifica apportata all'articolo 1;

l'ultimo comma dell'articolo 195, nel quale si equiparavano ai fini delle sanzioni comminate per l'attivazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazioni senza conces-

sione gli impianti che sono ora soggetti a semplice autorizzazione, viene conseguentemente soppresso.

Nel titolo V, contenente le disposizioni transitorie e finali, si provvede in primo luogo a prorogare, con effetto dal 1° dicembre 1974 (articolo 48) la concessione alla RAI dei servizi pubblici radiotelevisivi ed, in secondo luogo, a fissare il termine entro cui dovrà essere stipulata la nuova convenzione.

Allo scopo, poi, di consentire che la RAI divenga una società a totale partecipazione statale, con l'articolo 49 si dispone che tutte le azioni della società, a decorrere dal 1° dicembre 1974, passino in proprietà dell'IRI verso corresponsione agli aventi diritto del relativo indennizzo.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3, concernente nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

Decreto-legge 22 gennaio 1975, n. 3, Gazzetta Ufficiale n. 20 del 22 gennaio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici radiotelevisivi;

Rilevata l'urgenza di introdurre nella vigente legislazione sulle telecomunicazioni i principi indicati nelle sentenze n. 225 e n. 226 del 10 luglio 1974 della Corte costituzionale in ordine agli obiettivi e ai criteri fondamentali secondo i quali deve essere ordinato l'esercizio del monopolio pubblico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per le partecipazioni statali e per il tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

ARTICOLO 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità, di cui al primo comma, e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ARTICOLO 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui al precedente articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III del presente decreto;

la trasmissione mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresì incluse nella riserva la flodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II del presente decreto.

ARTICOLO 3.

Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione statale, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile.

ARTICOLO 4.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dal Comitato nazionale per la radio e la televisione, di cui al successivo articolo 5, sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le rubriche di « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna della stampa »;

indica i criteri generali per la formulazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale; riceve dal predetto Comitato nazionale le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con le finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge 10 membri del Comitato nazionale per la radio e la televisione secondo le modalità previste dall'articolo 6;

elegge 10 consiglieri di amministrazione della Società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 10;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, al Comitato nazionale, ai Consigli regionali e al Consiglio di amministrazione della società concessionaria. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare i componenti del Comitato nazionale, il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della Società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere al Comitato nazionale e alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.

ARTICOLO 5.

È istituito il Comitato nazionale per la radio e la televisione. Esso ha il compito, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dalla Commissione parlamentare, di:

determinare le direttive generali per la formulazione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;

deliberare sulle richieste di accesso ai sensi del successivo articolo 8 e predisporre periodicamente, sentita la Società concessionaria e tenendo conto delle esigenze di equilibrio generale della programmazione, i relativi piani esecutivi;

controllare, nei piani di massima della programmazione annuale e pluriennale predisposti dalla concessionaria, il rispetto degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle proprie direttive;

approvare trimestralmente lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo, predisposto dalla concessionaria e corredato della documentazione eventualmente richiesta, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare;

esaminare periodicamente le proposte allo studio della concessionaria per la futura programmazione;

verificare periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza alle direttive e agli schemi approvati, formulando eventuali proposte;

analizzare, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione riferisce trimestralmente alla Commissione parlamentare e alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proprie valutazioni sulle attività di programmazione e di gestione della concessionaria, sugli indirizzi dei programmi allo studio, sui piani di sviluppo e di investimento. Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare, con diritto di parola, il presidente, il vicepresidente, il

direttore generale della concessionaria. Qualsiasi membro del consiglio di amministrazione della concessionaria può chiedere di essere ascoltato dal Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale dura in carica 3 anni.

Con l'effettiva costituzione del Comitato di cui al presente articolo, è soppresso il Comitato per le direttive culturali, artistiche, educative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

ARTICOLO 6.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione è composto da 23 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica:

- a) 3 di nomina del Presidente della Repubblica;
- b) 5 eletti dalla Commissione parlamentare con maggioranza di tre quinti dei propri componenti;
- c) 5 eletti dalla stessa Commissione parlamentare con la maggioranza di cui alla lettera b), sulla base delle designazioni effettuate da ciascun consiglio regionale in numero da uno a tre;
- d) 4 nominati dal Consiglio dei ministri;
- e) 3 designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- f) 3 designati dalle organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori autonomi indicate dalla Commissione parlamentare.

I componenti del Comitato sono scelti tra i cittadini che non siano membri del Parlamento e dei consigli regionali. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente.

Il Comitato provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti dello stanziamento, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle indicazioni fatte dalla Commissione parlamentare.

Per l'anno 1975, lo stanziamento è stabilito in lire 200.000.000, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il rendiconto della gestione finanziaria del Comitato nazionale è soggetto al controllo previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Comitato nazionale, con regolamento interno approvato dalla Commissione parlamentare, determina le norme per la propria organizzazione, per il proprio funzionamento e per la gestione delle spese.

ARTICOLO 7.

Ogni Consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da 9 membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.

La carica di membro del Comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della radiote-

levisione, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4, 5 e 10 del presente decreto.

Il Comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al Comitato nazionale in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare e le delibere generali del Comitato nazionale.

ARTICOLO 8.

Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

Il Comitato nazionale per la radio e la televisione, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione parlamentare, procede trimestralmente all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

- a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
- b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;
- c) alle esigenze di varietà della programmazione.

Il Comitato nazionale stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni del Comitato nazionale è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare al Comitato nazionale e alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona, nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.

ARTICOLO 9.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria, nell'ambito di apposite trasmissioni salvo casi di particolare rilevanza, ha l'obbligo di disporre, senza ritardo, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Nei casi controversi il Comitato nazionale decide sulla trasmissione delle rettifiche di cui al comma precedente.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ARTICOLO 10.

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

10 eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei 30 giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione del presente decreto, entro 75 giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

Il consiglio di amministrazione della Società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vicepresidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare e delle direttive del Comitato nazionale, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede alla assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

ARTICOLO 11.

La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e al comitato nazionale per la radio e la televisione e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria.

ARTICOLO 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare e delle direttive del Comitato nazionale.

ARTICOLO 13.

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare e le direttive formulate dal Comitato nazionale.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 14.

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro 15 giorni alla Commissione parlamentare di vigilanza che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni di cui al precedente comma.

In questo caso la Commissione parlamentare di vigilanza nomina a maggioranza di due terzi dei componenti un collegio commissariale di 5 membri di cui due designati dall'azionista, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo.

ARTICOLO 15.

L'atto di concessione deve impegnare la Società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 del presente decreto;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione, annuali e trimestrali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati al Comitato nazionale per la radio e la televisione.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predisporre le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, ecc.) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono effettuate direttamente o a mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa.

ARTICOLO 16.

L'atto di concessione, comprensivo di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo Stato e sono riportati nell'articolo 2, deve avere validità per sei anni, è rinnovabile per un periodo non superiore e prevede tra l'altro sulla base del preventivo annuo globale delle entrate della Società concessionaria o delle entrate che ad essa eventualmente conceda con legge lo Stato:

i tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni televisive a colori su parere del CIPE;

la prosecuzione dell'estensione delle reti radiofoniche e televisive;

la ristrutturazione delle reti e degli impianti al fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;

la costruzione di una terza rete televisiva;

la realizzazione graduale di altri impianti radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle disponibilità consentite dalle frequenze assegnate all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi di radiodiffusione;

la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema di trasmissioni televisive.

I relativi piani tecnico-finanziari sono soggetti all'autorizzazione ed al controllo dei competenti organi ministeriali secondo le norme vigenti.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 17.

Il fabbisogno finanziario per una efficiente ed economica gestione dei servizi di cui all'articolo 1 è coperto con i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché con i proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e con le altre entrate consentite dalla legge.

Il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa, di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero.

La misura dei canoni è determinata secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura dei canoni di abbonamento alle autoradio nonché la misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.

ARTICOLO 18.

La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni.

Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1° gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione.

La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato è stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 48.

ARTICOLO 19.

Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 20.

La Società concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed è autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la società stessa può richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobil club d'Italia è tenuto a dare comunicazione alla società concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.

ARTICOLO 21.

La Società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:

a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le reti trasmettenti televisive nelle zone

di confine bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la ristrutturazione ed assumere la gestione degli impianti di terzi eventualmente ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703;

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

ARTICOLO 22.

I corrispettivi dovuti alla Società per gli adempimenti di cui al precedente articolo sono stabiliti come segue.

Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante separate patruzioni da effettuarsi d'intesa con i rappresentanti degli enti locali delle zone di confine interessate.

Per quanto previsto al punto b), i programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi sono regolati mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro 90 giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo articolo 48 mentre le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono regolate secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703.

Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da Radio Trieste sono regolate secondo le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'ammontare dei rimborsi della spesa per le trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre 1972, è forfettariamente stabilito in lire 6.710 milioni oltre all'imposta sul valore aggiunto.

La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per le trasmissioni radiofoniche da Radio Trieste dalla legge 14 aprile 1956, n. 308, in considerazione dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni con l'inclusione nei programmi de « L'ora della Venezia Giulia », viene elevata a lire 250 milioni l'anno, oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal 1968 e può essere soggetta a revisione triennale su richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo dal 1° gennaio 1977.

L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le trasmissioni in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le trasmissioni televisive in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Venezia Giulia sono regolate con apposite convenzioni con le competenti amministrazioni dello Stato.

La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974, resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli oneri di cui al precedente quinto comma nonché a quello di cui al sesto comma per il periodo 1968-72. All'onere derivante dall'applicazione dello stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti commi, si provvede con utilizzo dei proventi del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e da determinare, ai sensi del precedente articolo 18, con la convenzione di cui al successivo articolo 48. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi fra quelli suindicati, le amministrazioni dello Stato richiedenti concordano, attraverso apposite convenzioni, con la Società concessionaria le modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi rimborsi, sentito il parere obbligatorio della Commissione parlamentare.

ARTICOLO 23.

La pubblicità è ammessa nel servizio radiotelevisivo come fonte di proventi accessoria. Essa è soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti dalla Commissione parlamentare ai sensi dell'articolo 4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa.

La durata complessiva dei programmi pubblicitari non può superare il 5 per cento della durata delle trasmissioni sia televisive che radiofoniche.

Entro il mese di luglio di ogni anno, la Commissione parlamentare, sentita la Commissione paritetica, istituita presso la Presidenza del Consiglio-Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi della concessionaria dell'anno successivo. A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in radiotelevisione relativi all'anno precedente e all'andamento dell'anno in corso.

Le variazioni percentuali relative a tale andamento costituiscono la base per definire il limite massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno successivo, in modo da garantire un equilibrio sviluppato dei due mezzi.

ARTICOLO 24.

La Società concessionaria è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presi-

dente del Consiglio e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

Per gravi e urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e l'alta vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ARTICOLO 25.

Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da 5 sindaci effettivi e da 2 sindaci supplenti.

Il collegio è composto:

da due componenti effettivi e un supplente designati dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

da tre componenti effettivi e un supplente eletti dall'assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa le indennità spettanti ai componenti il collegio.

Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla legge.

TITOLO II

DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

ARTICOLO 26.

L'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti di diffusione sonora e/o televisiva monocanali via cavo e la distribuzione, attraverso di essi, di programmi sono ammessi relativamente al territorio di un singolo comune o relativamente ad aree geografiche, definite preventivamente dalla regione, comprendenti più comuni contigui aventi complessivamente una popolazione non superiore a 150.000 abitanti.

Per ogni singola rete di diffusione è stabilita, in base a criteri preventivamente determinati con legge regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle utenze consentite.

Ciascuna rete non potrà servire più di 40.000 utenze.

ARTICOLO 27.

Chiunque, ai sensi del precedente articolo 26, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

ARTICOLO 28.

Spetta al Ministro per le poste e le telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.

L'autorizzazione è rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche; si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di Stati membri della CEE, a condizione di reciprocità; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.

Possono ottenere l'autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati. Gli amministratori ed i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati dovranno possedere i requisiti indicati al comma precedente.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, emanerà il regolamento del presente decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di esso.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.

Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, a seguito di calamità o di gravi necessità pubbliche.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dall'autorizzazione prevista al successivo articolo 32.

Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;
- 3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'Autorità governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
- 4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.

La decadenza è disposta dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2 e 3.

ARTICOLO 29.

L'Amministrazione può procedere alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.

L'Amministrazione può imporre, in qualunque momento, al titolare dell'autorizzazione di spostare senza indennizzo gli impianti e la rete dei cavi qualora preminenti interessi pubblici lo richiedano.

ARTICOLO 30.

Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 28, fermi restando gli obblighi previsti dal presente decreto e dal relativo regolamento, è tenuto:

a) a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformità al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima;

b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 26.

ARTICOLO 31.

La determinazione dei canoni dovuti dagli utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali è stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi.

ARTICOLO 32.

Spetta alla regione, nella quale è compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilasciare l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi del precedente articolo 28.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 28.

L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 28.

Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

- 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
- 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c).

Nel concedere l'autorizzazione la regione dovrà assicurare il rispetto delle seguenti norme:

a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non potrà superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;

b) è vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;

c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.

Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 28 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 33.

Per le trasmissioni dei programmi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 13, 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ARTICOLO 34.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 28 e 32 sono rilasciate per un periodo non superiore a 10 anni e possono essere rinnovate.

Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, devono essere partecipate immediatamente alla regione interessata e viceversa.

ARTICOLO 35.

L'autorizzazione di cui all'articolo 28 è soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
127	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto: 1) impianto di esercizio di una rete per la diffusione via cavo di programmi televisivi: - tassa di rilascio o di rinnovo - tassa annuale	400.000 200.000	Ordinario Identico	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

ARTICOLO 36.

Il direttore responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 32 del presente decreto, ha l'obbligo di disporre senza ritardo, in

apposite trasmissioni, le rettifiche richieste dai soggetti interessati, purché non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale. In caso di mancato adempimento si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

ARTICOLO 37.

I titolari degli impianti di cui all'articolo 26, già installati sul territorio nazionale, dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 28, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreché sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporrà la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.

Verranno pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

ARTICOLO 38.

Le sanzioni previste dall'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo 47 del presente decreto, si applicano a chiunque stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 28 e 32 ovvero stabilisce o esercita una rete televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa programmi con modalità e caratteristiche diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione, modifichi la rete o ne alteri le caratteristiche tecniche o la interconnetta ad altre reti ed impianti pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri ovvero la adibisca ad uso diverso da quello autorizzato.

ARTICOLO 39.

Non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal presente decreto la installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai precedenti articoli, che colleghino non più di 50 utenti, effettuati senza scopo di lucro. Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la distribuzione di programmi mediante gli stessi, non può essere richiesto alcun canone. È altresì vietata la diffusione di programmi di pubblicità commerciale.

Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma precedente, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla regione. Sono vietati

per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata di telecomunicazione. Si applicano le norme di cui all'articolo 33.

Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, così come sostituito dall'articolo 47 del presente decreto.

TITOLO III

DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

ARTICOLO 40.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento, di cui al precedente articolo 28.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

ARTICOLO 41.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;
- sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;
- appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che praticino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;
- rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;
non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui al precedente articolo 28.

ARTICOLO 42.

L'autorizzazione di cui all'articolo 40 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario.

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 47 del presente decreto.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui al precedente articolo 40.

ARTICOLO 43.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 40 e 45 del presente decreto sono rilasciate per un periodo di 5 anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
125-bis	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi paesi:			
	- tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	Ordinario	
	- tassa annuale . .	350.000	Identico	
	b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:			
	- tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	Identico	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	- tassa annuale . .	30.000	Identico	Identico

ARTICOLO 44.

Il titolare dell'autorizzazione, di cui al precedente articolo 40, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866.

ARTICOLO 45.

L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 28 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati al precedente articolo 41.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto del precedente articolo 43.

Il titolare degli impianti risponde dei danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'articolo 47 del presente decreto, e l'autorizzazione viene revocata.

ARTICOLO 46.

I titolari degli impianti di cui agli articoli 40 e 45 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 28 del presente decreto, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui al precedente articolo 40, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali.

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dal presente decreto e dal regolamento di cui al precedente articolo 28, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma.

TITOLO IV

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1, 183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156

ARTICOLO 47.

Gli articoli 1, 183 e 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 1. — (*Esclusività dei servizi postali e delle telecomunicazioni*).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati nel comma successivo.

Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e l'esercizio di:

a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali;

b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo.

ART. 183. — (*Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze*). — Nessuno può eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione o, per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo 1, la relativa autorizzazione.

Tuttavia è consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.

Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale.

Salvo il caso previsto dal quarto comma del successivo articolo 184, sono di competenza dell'Amministrazione, nell'ambito del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la notificazione al comitato internazionale di registrazione delle frequenze dell'avvenuta assegnazione.

ART. 185. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione - Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma del precedente articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.

Il contravventore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 48.

Dal 1° dicembre 1974 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione che disciplina la concessione dei servizi di cui all'articolo 2, sono prorogate la convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla data del 30 novembre 1974 dal decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 245, ad eccezione della condizione prevista nell'ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione aggiuntiva, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, n. 782 (a partire da « le attività pubblicitarie » fino alla fine), che perde effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione suddetta, la società Sipra può assumere nuovi contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva per un importo complessivo, rapportato ad anno, non superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o televisivi. Il Ministro per le partecipazioni statali vigila sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento e, sentita la commissione prevista dal precedente articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti necessari.

La nuova convenzione è approvata e resa esecutiva, sentita la commissione parlamentare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto debbono essere costituiti i nuovi organi societari, previo adeguamento dello statuto della società concessionaria.

Fino alla costituzione di tali organi rimangono in carica gli attuali amministratori della concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per eventuali atti urgenti e dovuti.

ARTICOLO 49.

In applicazione dell'articolo 3 del presente decreto l'intero capitale azionario della Società concessionaria deve essere di proprietà dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Le azioni della Società concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare in possesso di ogni altro soggetto sono trasferite di diritto all'Istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1° dicembre 1974.

Il relativo indennizzo è corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione del presente decreto.

ARTICOLO 50.

Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle del presente decreto, nonché quelle concernenti la stessa materia contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.

ARTICOLO 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1975.

LEONE

MORO ALDO - ORLANDO - VISENTINI -
GUI - BISAGLIA - COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE ORONZO.